

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio  
S. Antonio di Mavignola

# **REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E TRASMISSIONE TELEVISIVA O A MEZZO WEB DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 dd.28.09.2010

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**Fabrizio Nespoli**



**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Forrer dr. Elio**

## Art. 1

### (Finalità)

Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio comunale che saranno effettuate direttamente dall'ente o eventualmente da soggetti terzi preventivamente autorizzati.

Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

## Art. 2

### (Funzioni)

Il Comune di Pinzolo attribuisce alla diffusione attraverso web e/o televisiva delle sedute pubbliche del Consiglio comunale la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente. Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite web deve essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e può essere effettuato solo previa richiesta al Presidente del Consiglio.

## Art. 3

### (Autorizzazioni)

Fatte salve le riprese e le trasmissioni delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive e su web delle sedute pubbliche del Consiglio comunale dovranno comunicarlo al Presidente del Consiglio prima della seduta stessa.

Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente in tema di riprese televisive dei lavori del Consiglio Comunale. In tale veste:

- o provvede ad autorizzare la registrazione audio-video dei lavori del Consiglio Comunale e la pubblicazione della stessa
- o provvede all'invio dell'avviso di convocazione comunale a chi fa richiesta ufficiale di effettuare le riprese secondo questo regolamento
- o informa, sul manifesto di avviso di convocazione per i cittadini, riguardo la possibile registrazione audio-video dei lavori del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione della stessa
- o stabilisce quali argomenti debbano essere esclusi dalla pubblicazione, dandone informazione durante lo svolgimento dei lavori
- o si impegna a dare parola a coloro che intervengono indicando nome, cognome e gruppo consiliare di appartenenza

vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

## Art. 4

### (Informazione sull'esistenza di telecamere)

Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

#### Art. 5

(rispetto della privacy)

I consiglieri vengono informati per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, del trattamento dei dati, delle modalità di ripresa e divulgazione delle registrazioni delle sedute.

#### Art. 6

(Tutela dei dati sensibili)

In conformità a quanto già previsto dal vigente regolamento comunale, il Presidente del Consiglio ha facoltà di allontanare il pubblico dalle sedute di consiglio e di sospendere la registrazione dal parte di soggetti terzi, qualora la discussione degli argomenti trattati possa ledere i principi di riservatezza di dati personali e sensibili, così come identificati dal garante della Privacy.

#### Art. 7

(limiti alla registrazione delle sedute)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

E' altresì vietato riprendere eventuali spettatori.

Il Presidente del consiglio ha facoltà di inibire o interrompere in qualsiasi momento le riprese nell'ipotesi in cui ravvisi la violazione delle disposizioni sopra indicate ed in ogni caso in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Durante le riprese i consiglieri avranno cura di non fare riferimento a condizioni di salute riguardanti qualsiasi persona, salvo che non lo ritengano indispensabile per l'espletamento del proprio mandato. In tal caso però sono tenuti a preavvisare il Presidente, che provvederà a rendere segreta la seduta.

## Art. 8

(limiti di trasmissione e commercializzazione)

La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web. E' vietata la rielaborazione, il trattamento e la pubblicazione delle riprese video atte a deformare o distorcere il pensiero del consigliere comunale ripreso.

Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.

E' consentita la sola diffusione integrale delle riprese effettuate, in quanto unica modalità coerente con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente: quanto sopra, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es: telegiornali).

I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio comunale:

- si impegnano a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica presente nel luogo in cui avvengono i lavori del Consiglio comunale;
- si impegnano a consegnare, agli uffici comunali competenti, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione, le registrazioni così come pubblicate, su supporto digitale e l'URL dal quale è possibile visionare le riprese;
- si impegnano a rispettare le norme stabilite dal presente regolamento.

I soggetti autorizzati che violino il principio di imparzialità nelle riprese che nella diffusione delle immagini non saranno più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini incorrerà nella sanzioni di cui all'art. 11.

## Art. 9

(interviste)

Gli amministratori e i consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

## Art. 10

(norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

## Art. 11

(sanzioni)

La violazione delle disposizioni e dei principi di cui al presente Regolamento o dell'autorizzazione comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione stessa ed il divieto di rilasciare una nuova autorizzazione per un periodo di tre anni.

Art. 12

(entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.